ISTITUTO COMPRENSIVO CANGIAMILA
AD INDIRIZZO MUSICALE
Corsa Brancatello
Tel. 0922 962749 Fax 0922 962749
Palma di Montechiaro (Ag)
agic83800a@istruzione.it
agic83800a@pec.istruzione.it
WWW.CANGIAMILA.EDU.IT
c.f. 91004540844

CODICE ETICO DEONTOLOGICO

Istituto Comprensivo a indirizzo musicale

"F. E. CANGIAMILA"



Anno Scolastico 2021/2022

Stesura definitiva
Codice Deontologico

Il Codice di Etica della professione educativa indica l'aspirazione di tutti gli educatori e fornisce le norme a partire dalle quali giudicare una condotta.

Titolo 1 - Etica verso la professione

1. L'insegnante, nel suo ruolo educativo, credendo nel valore e nella dignità di ogni essere umano, riconosce la somma importanza del ricercare, della dedizione al merito e dell'accrescimento dei principi democratici. Essenziale per questi scopi è la protezione della libertà di imparare e di insegnare e la garanzia di uguali opportunità di educazione per tutti.
2. L'insegnante accetta la responsabilità di attenersi ai più alti livelli etici e riconosce la grandezza della responsabilità insita nel processo didattico.
3. L'insegnante cura la propria preparazione attraverso l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali della docenza, che sono *teoriche* (cultura di base, specifico disciplinare, didattica generale e disciplinare, teorie della conoscenza, dell'apprendimento e dei processi comunicativo-relazionali, tecnologia della comunicazione), *operative* (progettazione e pratica didattica, attività di autovalutazione e di valutazione, uso degli strumenti di verifica, organizzazione dei gruppi), *sociali* (relazione e comunicazione).
4. Sa mettersi in discussione e pratica l'autovalutazione.
5. Sostiene i valori della competenza.
6. Interviene nelle situazioni in cui non vengano rispettate le regole dell'etica professionale.

Titolo 2 - Etica verso gli allievi

1. L'insegnante parla e agisce nei confronti degli studenti con rispetto e dignità, li tratta giudiziosamente, ed è sempre attento ai loro diritti e alla loro sensibilità.
2. Si impegna a far conoscere agli allievi i diversi punti di vista sulle questioni trattate, nel rispetto del pluralismo di idee.
3. Favorisce la realizzazione della personalità dell'allievo, promuove la sua autostima e si adopera perché raggiunga significativi traguardi di sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia e alle competenze.
4. Si sforza di capire le inclinazioni dell'allievo, ne favorisce l'orientamento verso quei settori del sapere e della vita pratica che più corrispondono ad esse e ne valorizza le capacità ideative e creative.
5. Contribuisce alla sua socializzazione e alla sua integrazione nel gruppo classe e nella collettività.
6. Lo coinvolge nell'elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune e lo sostiene nel loro rispetto.
7. Si adopera per sviluppare sia lo spirito di collaborazione che il valore del merito, considera la solidarietà e la competizione come valori non contrapposti.
8. Valuta ciascun allievo con regolarità, equanimità e trasparenza; si astiene dal giudicare in maniera definitiva, valorizza gli aspetti che possono offrire prospettive di sviluppo, presta attenzione alle componenti emotive ed affettive dell'apprendimento; aggiusta la propria azione educativa in relazione ai risultati.

Titolo 3 - Etica verso i colleghi

1. Favorisce il lavoro di team, al fine di progettare e coordinare l'azione educativa e di sviluppare il collegamento disciplinare e interdisciplinare, di promuovere criteri omogenei di valutazione e adempie alle risoluzioni collegialmente assunte.
2. Coopera con i colleghi e si attiva per garantire la realizzazione dei punti al Titolo 2.
3. Rispetta e valorizza il lavoro dei colleghi e non ne ostacola la realizzazione.
4. Agevola l'inserimento dei supplenti e dei neo assunti e sostiene i colleghi in eventuale difficoltà.

Titolo 4 - Etica verso i genitori e il contesto esterno

1. Considera la famiglia il primo luogo deputato all'educazione, riconosce ad essa la libertà di svolgere il suo compito formativo in piena autonomia e rispetta i valori familiari di cui ogni alunno è portatore.
2. Promuove contatti con le famiglie dei bambini e ragazzi, ricercando un clima di fiducia. Cura in modo costante l'informazione sulle scelte educative e didattiche. È disponibile all'ascolto attivo e alla collaborazione per recepire e per gestire problematiche e/o esigenze specifiche.
3. Rispetta la privacy delle famiglie evitando di divulgare dati e informazioni personali di qualunque genere e in qualunque forma, come già previsto dalla normativa vigente.
4. L'insegnante collabora e si attiva con altri professionisti (psicologi, medici, assistenti sociali, ...) per affrontare situazioni particolari di disagio che richiedano l'intervento di diverse competenze professionali.

PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
(dall'art. 492 all'art. 501, del Dlgs. 16.4.1994, n. 297)

CAPO IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari

Art. 492 - Sanzioni (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

Art. 493 – Censura

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.

Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi

1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di

condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456 comma 1.

Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Art. 498 – Destituzione

1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.

Art. 499 – Recidiva

1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione

prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.

Art. 500 - Assegno alimentare

1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.

Art. 501 – Riabilitazione

1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).